

ZES Unica: Chiamenti importanti dalle FAQ dell'Agenzia delle Entrate

Descrizione

Il 11 luglio 2024, l'Agenzia delle Entrate ha pubblicato una serie di FAQ relative al **credito d'imposta ZES Unica**, con l'obiettivo di rispondere a dubbi e chiarire aspetti operativi cruciali per le imprese che desiderano accedere a questo strumento di agevolazione. Le risposte fornite dall'Agenzia riguardano, tra le altre cose, la possibilità per una singola impresa di presentare più progetti di investimento, i requisiti temporali e finanziari degli investimenti, e le modalità per determinare la data di realizzazione degli investimenti agevolabili.

1. Possibilità di Presentare Più Progetti di Investimento

Un aspetto particolarmente rilevante delle nuove FAQ è la conferma che una **singola impresa** può presentare **più progetti di investimento**, a condizione che ogni progetto soddisfi i requisiti stabiliti. Ogni progetto dovrà rispettare due condizioni fondamentali:

- **Periodo di realizzazione:** Gli investimenti devono essere effettuati nel periodo compreso tra il **1 gennaio 2024 e il 15 novembre 2024**.
- **Limiti di spesa:** Ogni progetto deve avere un investimento che non superi il limite massimo di **100 milioni di euro**, ma deve essere almeno pari a **200.000 euro**.

In altre parole, un'impresa può suddividere i propri investimenti in più progetti, ognuno dei quali dovrà rispettare questi limiti finanziari.

2. Determinazione della Data di Realizzazione degli Investimenti

Le FAQ offrono anche importanti chiarimenti su come determinare la data di realizzazione degli investimenti per poter beneficiare del credito d'imposta ZES Unica. L'Agenzia delle Entrate ha precisato che si applicano le disposizioni degli **articoli 109, commi 1 e 2, e 110 del TUIR (D.P.R. 917/1986)**, che disciplinano la determinazione del momento in cui un investimento si considera effettuato, indipendentemente dai principi contabili adottati dall'impresa.

In particolare:

- **Per i beni mobili:** L'investimento si considera effettuato nel momento della **consegna o spedizione** del bene.
- **Per gli immobili e i terreni:** L'investimento si considera effettuato nel momento della **stipulazione dell'atto** di acquisto o trasferimento.

Queste disposizioni implicano che non è necessario che i beni siano completamente **pagati** entro il 15 novembre 2024, ma basta che l'investimento sia **ultimato** entro tale data.

3. Investimenti Dopo il 15 Novembre 2024

Gli investimenti effettuati **dopo il 15 novembre 2024** non saranno considerati ai fini del credito dâ??imposta ZES Unica. Questo implica che **gli acquisti o gli ordini** effettuati successivamente a tale data non saranno rilevanti ai fini della richiesta dellâ??agevolazione, anche se gli acconti sono stati versati entro il termine.

4. No alla Dicitura Specifica nelle Fatture

Le FAQ chiariscono anche che **non È necessaria una dicitura specifica** nelle fatture o altri documenti fiscali relativi agli acquisti di beni utilizzati per gli investimenti agevolabili. Non È quindi obbligatorio indicare nei documenti una menzione esplicita dellâ??agevolazione ZES.

5. Operazioni di Fusione e Acquisizione Non Ammissibili

Un altro importante chiarimento riguarda le **operazioni di fusione e acquisizione**. Lâ??Agenzia delle Entrate ha specificato che il mero **passaggio di quote societarie** non costituisce un investimento ammissibile per ottenere il credito dâ??imposta ZES Unica. Questo È un aspetto cruciale da tenere presente, in quanto operazioni come fusioni o acquisizioni di partecipazioni societarie potrebbero essere erroneamente considerate come investimenti agevolabili se non si configura un effettivo investimento in beni materiali o immateriali.

Conclusioni

Le **FAQ pubblicate** dallâ??Agenzia delle Entrate il 11 luglio 2024 forniscono chiarimenti fondamentali per le imprese che desiderano accedere al **credito dâ??imposta ZES Unica**. La possibilità di presentare più¹ progetti di investimento con requisiti specifici di spesa, insieme alla precisazione sulla data di realizzazione degli investimenti, offre una maggiore certezza operativa per le imprese, mentre il chiarimento riguardante il **cumulo con operazioni societarie** È utile per evitare malintesi.

Per ulteriori dettagli, le imprese possono consultare direttamente le FAQ pubblicate sul sito ufficiale dellâ??Agenzia delle Entrate al seguente [link](#).

Data di creazione

Novembre 6, 2024